

Relazione della III Commissione permanente

GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE E PAESAGGIO

(Seduta del 26 gennaio 2017)

Relatore di maggioranza: ANDREA BIANCANI

Relatore di minoranza: PEPPINO GIORGINI

sulla proposta di atto amministrativo n. 33/17

a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Micucci, Zura Puntaroni,

Bisonni, Giancarli, Giacinti, Giorgini

presentata in data 19 gennaio 2017

MODIFICHE DELLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
27 DICEMBRE 2016, N. 45 CONCERNENTE: "MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 9 DICEMBRE 2014, N. 115:
'PIANO REGIONALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE (TRIENNIO 2014/2016).
LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2005, N. 36"

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di atto amministrativo n. 33/17, ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Micucci, Zura Puntaroni, Bissoni, Giancarli, Giacinti e Giorgini, concernente "Modifiche della deliberazione dell'Assemblea legislativa 27 dicembre 2016, n. 45 concernente: 'Modifica della deliberazione dell'Assemblea legislativa 9 dicembre 2014, n. 115: "Piano regionale di edilizia residenziale (triennio 2014/2016). Legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36"', nel testo presentato dai proponenti;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle Autonomie Locali entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Visto l'articolo 20, comma 5, del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Preso atto della decisione del Vice Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere online indicata all'articolo 20, comma 5;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Maurizio Mangialardi e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione online a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 27 gennaio 2017;

Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell'Allegato A;

Verificato che, nel termine di tre giorni dal ricevimento, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi del citato comma 5 dell'articolo 20 del Regolamento interno del Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 30 gennaio 2017;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Vice Presidente
Liana Serrani

Allegato A

RELAZIONE

L'Assemblea legislativa lo scorso 27 dicembre ha adottato la deliberazione n. 45 concernente: "Modifica della deliberazione dell'Assemblea legislativa 9 dicembre 2014, n. 115: 'Piano regionale di edilizia residenziale (triennio 2014/2016). Legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36", proposta dalla Giunta regionale.

La III Commissione assembleare permanente, durante l'esame in sede referente della suddetta proposta di atto amministrativo aveva provveduto a sostituire il limite temporale di "180 giorni dalla data di acquisto dell'immobile" previsto dalla linea di intervento B.2. "Acquisto immobili con priorità per quelli invenduti, ultimati o ultimabili entro sei mesi dalla data di acquisto" con il diverso termine di "12 mesi dalla data di acquisto".

Inoltre, durante l'esame in aula, il paragrafo B.2.3. (Risorse disponibili -Ubicazione degli immobili), pagine 2-3 dell'Allegato A, è stato modificato aggiungendo dopo la lettera c) le seguenti parole: "d) nelle zone territoriali omogenee di tipo A), B) e C) di cui all'articolo 2 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444.";

Ora con l'atto in discussione si propone di porre rimedio ai due errori procedendo alla modifica dell'allegato A della deliberazione dell'Assemblea legislativa 27 dicembre 2016, n. 45.

Preso atto di quanto sopra si propone di esprimere parere favorevole.

Testo proposto

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la deliberazione dell'Assemblea legislativa 27 dicembre 2016, n. 45 concernente: "Modifica della deliberazione dell'Assemblea legislativa 9 dicembre 2014, n. 115: 'Piano regionale di edilizia residenziale (triennio 2014/2016). Legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36", proposta dalla Giunta regionale (proposta di atto amministrativo n. 27/16);

Considerato che la III Commissione assembleare permanente, durante l'esame in sede referente della suddetta proposta di atto amministrativo n. 27/16, ha provveduto a sostituire il limite temporale di "180 giorni dalla data di acquisto dell'immobile" previsto dalla linea di intervento B.2. "Acquisto immobili con priorità per quelli invenduti, ultimati o ultimabili entro sei mesi dalla data di acquisto" con il diverso termine di "12 mesi dalla data di acquisto";

Preso atto che, a pagina 2 dell'Allegato A, nella parte relativa alle (Disposizioni specifiche per gli immobili da ultimare) del paragrafo B.2.2 (Immobili acquisibili - Disposizioni procedurali) non si è provveduto ad effettuare le conseguenti modifiche testuali;

Considerato, inoltre, che durante l'esame in aula, il paragrafo B.2.3. (Risorse disponibili - Ubicazione degli immobili), pagine 2-3 dell'Allegato A, è stato modificato aggiungendo dopo la lettera c) le seguenti parole: "d) nelle zone territoriali omogenee di tipo A), B) e C) di cui all'articolo 2 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444.";

Preso atto che la suddetta modifica non è stata correttamente formulata, essendo essa in realtà esclusivamente finalizzata a circoscrivere la possibilità dell'ERAP di acquisire gli immobili localizzati nei comuni di cui alle precedenti lettere a), b), e c) (comuni ad alta tensione abitativa o capoluogo di provincia, comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti e comuni ricompresi negli ambiti territoriali sociali istituiti con D.G.R. 13 febbraio 2001, 337) alle sole zone territoriali omogenee di tipo A), B) e C) di cui al D.M. 1444/1968 delle medesime amministrazioni comunali;

Rilevata quindi la necessità di modificare i punti B.2.2.e B.2.3 nel senso sopra descritto;

Preso atto, altresì, che dalla predetta deliberazione non deriva né può derivare impegno di spesa a carico della Regione;

Vista la proposta dei Consiglieri Biancani, Micucci, Zura Puntaroni, Bisonni, Giancarli, Giacinti e Giorgini;

Testo approvato dalla Commissione

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Identico

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

di modificare l'allegato A della deliberazione dell'Assemblea legislativa 27 dicembre 2016, n. 45, come di seguito specificato:

- a) a pagina 2 dell'Allegato A, nella parte relativa alle (Disposizioni specifiche per gli immobili da ultimare) del paragrafo B.2.2. (Immobili acquisibili - Disposizioni procedurali), le parole: "180 giorni", contenute nel primo capoverso, sono sostituite dalle parole: "12 mesi";
- b) a pagina 3 dell'Allegato A, nel paragrafo B.2.3. (Risorse disponibili - Ubicazione degli immobili) le parole: "d) nelle zone territoriali omogenee di tipo A), B) e C) di cui all'articolo 2 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444." sono sostituite dalle seguenti: "In ogni caso, gli immobili da acquisire nei comuni indicati alle precedenti lettere a), b), e c) devono essere localizzati nelle zone territoriali omogenee di tipo A), B) e C) di cui all'articolo 2 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444."

1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

Visto il parere espresso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della l.r. 10 aprile 2007, n. 4, dal Consiglio delle autonomie locali;

Identico

DELIBERA

Identico